

**REGOLAMENTO INTERNO
DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI
RICERCA SUL WELFARE (CIWE)**

Approvazione del Senato Accademico del 25.06.2014

Parere del Consiglio di Amministrazione del 27.06.2014

Emanato con D.R. n. 278 del 07.07.2014

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUL WELFARE (CIWE)

ART. 1 – ISTITUZIONE

1. Presso l'Università degli Studi di Udine è istituito, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento generale di Ateneo, il Centro di ricerca denominato CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUL WELFARE (CIWE).
2. Il Centro si configura come Centro interdipartimentale. Esso rappresenta un'autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti di Scienze Giuridiche, di Scienze Economiche e Statistiche e di Scienze Mediche e Biologiche ed ha sede presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche.
3. Il Centro è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.01.2009, acquisito il parere del Senato Accademico del 14.01.2009.
4. La gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata al Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche.

ART. 2 – FINALITA'

1. Scopi del Centro sono:
 - a) promuovere, svolgere e coordinare attività di ricerca interdisciplinare, teorica ed applicata sulle tematiche del *welfare* con particolare riferimento ai sistemi di protezione e promozione sociale, agli ambiti della sanità, della previdenza e dell'assistenza, dell'istruzione e dei servizi sociali in genere direttamente o tramite i Dipartimenti partecipanti. I settori scientifico disciplinari di interesse sono riconducibili alle seguenti Aree (ex D.M. 4 ottobre 2000): Area 06 Scienze mediche, Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Area 12 Scienze giuridiche, Area 13 Scienze economiche e statistiche, Area 14 Scienze politiche e sociali;
 - b) fornire servizi di sostegno alle ricerche, sulle tematiche e nei settori disciplinari e indicati *sub* lett. a), mediante sue dotazioni di apparecchiature e competenze;
 - c) sviluppare rapporti di collaborazione scientifica con istituzioni nazionali, straniere e internazionali operanti nei settori indicati *sub* lett. a);
 - d) eseguire attività di consulenza e di ricerca a favore di enti e istituzioni sulle tematiche e nei settori disciplinari e indicati *sub* lett. a);
 - e) promuovere, sostenere e organizzare attività didattiche quali corsi di perfezionamento, aggiornamento, formazione, specializzazione, dottorato di ricerca sulle tematiche e nei settori disciplinari e indicati *sub* lett. a);
 - f) favorire attraverso pubblicazioni, convegni, seminari e mostre, la diffusione e disseminazione dei risultati delle ricerche sulle tematiche e nei settori disciplinari e indicati *sub* lett. a).

ART. 3 – ADESIONI

1. Al Centro possono inoltrare domanda di adesione:
 - a) altri Dipartimenti dell'Università di Udine (in aggiunta a quelli partecipanti), previa delibera del Consiglio di Dipartimento, che indichi le motivazioni della richiesta di adesione;
 - b) professori e ricercatori dell'Università di Udine;
 - c) studiosi ed esperti esterni;
 - d) Enti, istituzioni e associazioni che operano in ambiti attinenti alle attività del Centro.
2. Sulle domande di adesione, accompagnate, per i soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma precedente, dal *curriculum* scientifico e da ogni altro documento ritenuto utile, delibera il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo stabilisce, ove ritenuto opportuno, i termini e le modalità del concorso delle varie tipologie di aderenti all'attività e al finanziamento del Centro. L'adesione dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente deve essere rinnovata ogni tre anni dalla accettazione.

3. La decadenza opera immediatamente nel caso di mancato rinnovo della domanda, oppure a seguito di decisione da parte del Consiglio Direttivo, in caso di richiesta dell'interessato o in altra ipotesi individuata dagli organi di governo dell'Ateneo.

ART. 4 – ORGANI

1. Gli organi del Centro sono:
 - a) il Consiglio Direttivo
 - b) il Direttore.

ART. 5 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Direttore, da nove membri, eletti dagli aderenti al Centro, convocati dal Direttore a tale scopo. Almeno i due terzi devono essere professori o ricercatori dell'Università di Udine.
2. Ai fini della elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, ciascuno degli enti, istituzioni e associazioni aderenti al Centro designano un rappresentante, individuato secondo le rispettive norme.
3. Il Consiglio dura in carica tre anni accademici. I componenti sono rieleggibili.
4. Nel caso di anticipata cessazione di un componente del Consiglio, il Direttore convoca al più presto gli aderenti, per la nuova elezione.

ART. 6 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:
 - a) eleggere il Direttore;
 - b) svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell'attività del Centro oltre che di verifica dell'attività svolta;
 - c) approvare i programmi di ricerca successivi al primo;
 - d) deliberare sulle richieste di finanziamento;
 - e) deliberare in merito alla relazione annuale sull'attività del Centro, predisposta dal Direttore del Centro stesso;
 - f) deliberare sulle domande di adesione;
 - g) autorizzare le spese;
 - h) proporre agli organi preposti la stipula di convenzioni;
 - i) proporre agli organi preposti la modifica del presente Regolamento;
 - j) deliberare sullo scioglimento del Centro, secondo quanto previsto dall'art. 12.

ART. 7 – DIRETTORE

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo fra i componenti dello stesso che appartengono all'Università di Udine a tempo indeterminato.
2. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieleggibile consecutivamente per una sola volta.

ART. 8 – FUNZIONI DEL DIRETTORE

1. Sono compiti del Direttore:
 - a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
 - b) designare fra i componenti del Consiglio Direttivo il Vice Direttore, incaricato della sua sostituzione;
 - c) rappresentare il Centro nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di governo dell'Università e con le istituzioni esterne;

- d) curare le attività relative alla gestione amministrativo contabile del Centro ed assumere le relative decisioni di sua competenza;
- e) dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- f) redigere annualmente la relazione sull'attività del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, da trasmettere ai Dipartimenti di riferimento.

ART. 9 – GESTIONE PATRIMONIALE

- 1. Il Centro opera negli spazi messi a sua disposizione da uno dei Dipartimenti di riferimento o da altre strutture che aderiscono al Centro ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente Regolamento.
- 2. La responsabilità per i beni assegnati è in capo al Direttore del Centro.

ART. 10 – RISORSE FINANZIARIE

- 1. Il Centro gestisce in autonomia i fondi messi a sua disposizione dai Dipartimenti o reperiti da finanziamenti pubblici e privati.

ART. 11 – PERSONALE

- 1. Il Centro opera avvalendosi del personale tecnico e amministrativo dei Dipartimenti di riferimento od eventualmente messo a disposizione dal Direttore Generale.

ART. 12 – SCIoglimento E TRASFORMAZIONE

- 1. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo scioglimento del Centro, la delibera deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico, entra in vigore alla data indicata dal Decreto Rettorale di emanazione.